

COMUNE DI GUBBIO

PROVINCIA DI PERUGIA

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO
INTEGRATIVO PERSONALE DIPENDENTE DIRIGENTE**

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIRIGENZIALE SIGLATO IN
DATA 10/12/2021, in merito all'utilizzo delle risorse del Fondo anno 2021.**

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente riferito all'annualità 2021 è stato costituito con determina dirigenziale n. 2529 del 28/12/2021 del Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta Comunale con delibera n. 228 del 07/12/2021.

La costituzione del fondo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016**. Inoltre a decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.

Il Fondo 2021, pertanto, così come previsto dal succitato art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, pari ad € 162.364,94; tale importo viene incrementato di € 5.605,49 tenuto conto di quanto disposto dall'art. 56 del CCNL del 17/12/2020.

Il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e risultato dei dirigenti per l'anno 2021 risulta definito in € 167.970,43 tenuto conto dell'incremento di € 5.605,49 da destinare alla retribuzione di risultato, per effetto dell'art. 56 del CCNL del 17/12/2020, incremento in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017.

La quantificazione dello stesso effettuata dall'Amministrazione è stata individuata negli importi indicati nei seguenti prospetti analitici:

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

L'art. 26, comma 1, CCNL 23/12/1999 prevede la seguente composizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza:

- **Risorse storiche consolidate** per euro 133.611,00 comprendenti le somme:

- di cui all'art. 26 comma 1 lettera a) del CCNL 23.12.1999 per euro 90.843,00;
- di cui all'art. 26 comma 3 del CCNL 23.12.1999 per euro 42.768,00;

- Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL per euro 19.686,82 derivanti da norme contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo ed in particolare gli incrementi di cui:

- all'art. 1, comma 3, lettera e) del CCNL 12.02.2002 riduzione per euro 20.142,00;
- all'art. 23, commi 1 e 3, del CCNL 22.2.2006 per euro 3.640,00 + 5.869,61;
- all'art. 4, commi 1 e 4, del CCNL 14.5.2007 per euro 8.008,00 + 3.410,11;
- all'art. 16, commi 1 e 4, del CCNL 22.2.2010 per euro 3.348,80 + 7.491,91;
- all'art. 5, commi 1 e 4, del CCNL 3.8.2010 per euro 4.277,00 + 3.783,39;



- Altri incrementi aventi carattere di certezza e stabilità per euro 9.067,12 derivanti da norme contrattuali attribuiti alla parte stabile del fondo ed in particolare gli incrementi di cui all'art 26 comma 1 lettera g) del CCNL 23.12.1999 ove viene previsto che le risorse decentrate parte stabile sono aumentate del valore della retribuzione individuale di anzianità (RIA) nonché del maturato economico, di cui all'art. 35, comma 1, lett. b) del CCNL 10/4/1996, del personale dirigente comunque cessato dal servizio dall'01/01/1998, che risulta essere pari a € 9.067,12, stesso importo del 2020;
 - per l'anno 2021 nessuna integrazione poiché non vi sono state cessazioni di personale dirigente nell'anno 2020;
 - che per l'anno 2020 non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo


Sezione II – Risorse variabili

Non sono previsti incrementi di risorse variabili ai sensi dell'art. 26 co. 2 del CCNL 23/12/1999

Sezione III – Eventuali decurtazione del fondo

Non sono state operate riduzioni al fondo 2021 ai sensi:

- del blocco della contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2010 – 2012 operato dall'art. 9 comma 17 del DL n. 78/2010 convertito in L. 30/7/2010 n. 122, blocco successivamente riconfermato per la parte economica anche per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'art.1 comma 254 della L. 190/2014, le modalità di determinazione del predetto Fondo sono contenute negli artt. 31 e 32 del CCNL 22/1/2004, come integrati dai successivi CCNL, che distinguono tra risorse certe, stabili e continuative e risorse variabili;
- dell'art. 40 del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che gli enti attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio e nei limiti e nelle materie stabiliti dai contratti collettivi nazionali, assicurando adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici ed incentivando l'impegno e la qualità;
- dell'art. 1 comma 557 della L. n. 296/2006, così come novellato dal DL n. 78/2010 che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e stabilisce che gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale anche con azioni di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione collettiva integrativa;
- dell'art. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010 convertito in L. 30/7/2010 n. 122, prevede che, a decorrere dall'1/1/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;
- dell'art.1 comma 456 della L. 147/2013, modificando l'art. 9 comma 2 bis del DL n. 78/2010, ha previsto che, a decorrere dall'1/1/2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate negli anni precedenti;
- dell'art.1 comma 236 della L. 208/2015 ha previsto che, a decorrere dall'1/01/2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- dell'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;
- della legge 27/12/2019 n. 160 (legge di bilancio anno 2020) non ha apportato modifiche sostanziali in materia di risorse decentrate.



Pertanto, nella definizione dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio della dirigenza per l'anno 2021 il limite massimo è da individuarsi nell'ammontare delle risorse a tale scopo destinate per l'anno 2016, essendo venuto meno l'obbligo di taglio del fondo in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ad eccezione dell'integrazione di € 5.605,49 per effetto dell'art. 56 del CCNL 17/12/2020, in deroga al limite del fondo anno 2016.

non sono state operate decurtazioni al fondo 2021.

Limite risorse ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75

Il comma 2 citato dispone che "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Tale norma nell'ottica di una progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, ha individuato con estrema chiarezza l'ammontare del fondo costituito per il 2016 quale limite massimo di spesa sostenibile per la contrattazione integrativa per l'anno 2021. Inoltre, la medesima norma ha abrogato il comma 236 della legge n. 208/2015 eliminando l'ulteriore riduzione legata alla riduzione del personale in servizio avvenuta in corso d'anno. Come di seguito mostrato, il fondo per l'anno 2021 risulta in linea con il corrispondente ammontare del fondo relativo all'anno base 2016 ad eccezione dell'integrazione di € 5.605,49 per effetto dell'art. 56 del CCNL 17/12/2020, fuori limite.

COSTITUZIONE FONDI PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

FONDO ANNO PRECEDENTE 2020		ANNO 2016	ANNO 2021
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, lett. a)	RISORSE COSTITUTIVE: Fondo di Posizione di Risultato anno 1998	90.843,00	90.843,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.3	Incremento dotazione organica/Riorganizzazione stabile dei servizi	42.768,00	42.768,00
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001 biennio economico 1998-1999) art.26, c.1, lett. g)	Retribuzione di anzianità e maturato economico dei dirigenti cessati dall'1/1/1998	9.067,12	9.067,12
CCNL 23/12/1999 (quadr.1998/2001)	Integrazione dell'1,2% del monte salari della dirigenza relativo al 1997	0,00	0,00
CCNL 12/02/2002 (biennio econom.2000/2001) art.1, c3, lett. e)	Riduzione dei valori della retribuzione di posizione da ricomprendere nello stipendio tabellare (€ 3.356,97 x n. 6 dirigenti)	-20.142,00	-20.142,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 520,00 x n. 7 dirigenti)	3.640,00	3.640,00
CCNL 22/02/2006 (biennio econom.2002/2003) art.23, comma 3	Incremento 1,66% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2001	5.869,61	5.869,61
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 1.144,00 x n. 7 dirigenti)	8.008,00	8.008,00
CCNL 14/05/2007 (biennio econom.2004/2005) art. 4, comma 4	Incremento 0,89% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2003	3.410,11	3.410,11
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art.16, comma 1	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni dirigenziali (Euro 478,40 x n. 7 dirigenti)	3.348,80	3.348,80
CCNL 22/02/2010 (biennio econom.2006/2007) art. 16, comma 4	Incremento 1,78% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2005. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2008 e sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	7491,91	7491,91
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009)	Incremento retr.posizione per tutte le posizioni		



art.5, comma 1	dirigenziali (Euro 611,00 x n. 7 dirigenti)	4.277,00	4.277,00
CCNL 03/08/2010 (biennio econom.2008/2009) art. 5, comma 4	Incremento 0,73% monte salari della dirigenza relativo all'anno 2007. Tali risorse sono confermate anche per gli anni successivi al 2009 e sommandosi a quelle già previste dall'art.16, comma 4, del CCNL del 22.2.2010, sono destinate integralmente al finanziamento della sola retribuzione di risultato dei dirigenti.	3783,39	3783,39
Totale Risorse Fisse		162.364,94	162.364,94
Incremento CCNL 17/12/2020 (triennio 2016/2018) art. 56, comma 1 ad integrazione del fondo – fuori dal limite anno 2016	a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, stabilito con delibera di G.C. nr. 121 del 27/06/2016, nella misura complessiva di € 400.000,00	0,00	5.605,49
Totale Fondo		162.364,94	167.970,43

In questa sezione vengono riepilogati tutti gli eventuali vincoli normativi che limitano la crescita o riducono l'ammontare del Fondo (es. art. 9 D.L. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010)

Riduzione art. 9 comma 2-bis del D.L. 31/05/2010 n. 78 risorse fisse permanente	0,00	Riduzione proporzionale alla diminuzione del personale anni 2011-2014 permanente
Riduzione art. art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 da operare sulle risorse fisse stabili	0,00	Riduzione dovuta al fine di non superare il corrispondente importo complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale determinato per l'anno 2016

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	167.970,43
Risorse variabili	0,00
Residui anni precedenti	0,00
Totale	167.970,43

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo
Nessuna

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa



Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione
Retribuzione di posizione (art. 27 del CCNL 23/12/1999).

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo
Retribuzione di risultato (art.29 del CCNL 23/12/1999), pari al 26,54% del fondo.
Si specifica che gli utilizzi sopra indicati rispettano il vincolo contrattuale di destinazione alla componente di risultato di almeno il 15% del fondo.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto- Retribuzione di posizione	123.397,35
Somme regolate dal contratto – Retribuzione di risultato (pari al 30,48% del fondo)	44.573,08
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	167.970,43

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Nessuna

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le indennità di posizione sono tutte finanziate con risorse aventi carattere di certezza e di stabilità.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
La retribuzione di risultato viene erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.



Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo dell'anno precedente e degli anni 2010, 2015 e 2016

Descrizione	Anno 2010	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2020	Anno 2021
Risorse stabili	162.364,94	162.364,94	162.364,94	162.364,94	167.970,43
Risorse variabili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Residui anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	162.364,94	162.364,94	162.364,94	162.364,94	167.970,43

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei capitoli di spesa di bilancio, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2015 risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2020 risulta rispettato.

Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2021 risulta rispettato.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo di € 167.970,43, come determinato dall'Amministrazione con determina dirigenziale n. 2529 del 28/12/2021 del Dirigente del Settore Finanziario, Organizzazione e Servizi Strategici è imputato sui capitoli del bilancio 2021, capitoli 10 e 54 dei centri di costo 100, 222, 660 e 880.

Gubbio, li 29/04/2022



**Il Dirigente
del Settore Finanziario,
Organizzazione e Servizi Strategici
Dott.ssa Daniela Franceschetti**